



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

ARGEA Sardegna - Agenzia regionale per la gestione
e l'erogazione degli aiuti in agricoltura - Cagliari

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 tutti i bandi - Lavori eseguiti da altra
impresa agricola e rischio frode -- Istruzioni.

**Alla Commissaria straordinaria di Argea
e, p.c.**

**Al Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR
Al Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP
Ai Servizi Territoriali di Argea**

Si fa riferimento alla circolare del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli n. 10580 del 25.2.2022, di pari oggetto, per informare che la scrivente Autorità di Gestione non concorda con alcune delle indicazioni fornite ai Servizi Territoriali che partono da presupposti non corretti e riferimenti normativi in alcuni casi non pertinenti.

Nella nota si afferma che i servizi forniti a terzi dalle aziende agricole *"devono essere intesi come prestazioni continuative o periodiche"* richiamando l'art. 1677 del codice civile. *"Pertanto, prosegue la nota, nell'attività connessa di fornitura di beni e servizi, non rientra la realizzazione di opere come sono le recinzioni e gli impianti di irrigazione"*.

A tale proposito si rileva che l'art. 1677 del c.c. ("Prestazione continuativa o periodica di servizi") recita: Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione. L'articolo citato riguarda quindi solo ed esclusivamente le prestazioni continuative o periodiche ma non dispone in alcun modo che i servizi che può fornire l'azienda agricola devono avere queste caratteristiche. Il richiamo all'Art. 1677 del c.c., pertanto, non è assolutamente pertinente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

D'altra parte, chiunque conosca il mondo agricolo sa bene che la fornitura di servizi dell'azienda agricola ad altre imprese o enti pubblici ha tipicamente il carattere di saltuarietà; la messa in opera di recinzioni e impianti irrigui rientra senza alcun dubbio tra i servizi che l'agricoltore può fornire ad altre aziende, fermo restando che può fornire il servizio ma non il materiale.

Dalla stessa lettura delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 44/2002 e n. e 44/2004, più volte richiamate nella circolare, non si evince assolutamente che l'azienda agricola non possa fornire tali servizi. Anche perchè se così fosse sarebbe stata la prima contestazione da parte della procura o della GdF che invece non risulta abbiano sollevato.

A pag. 2 della nota si richiama anche il Codice ATECO a sostegno dell'interpretazione di codesto Servizio. Si ricorda che il codice ATECO è uno strumento meramente statistico che può essere utilizzato anche ai fini fiscali e contributivi ma non ha alcun valore legale. Inoltre non è esaustivo, tant'è che il codice 01 relativo all'Agricoltura non comprende molte delle attività che l'azienda agricola può fare per altre imprese o enti pubblici (manutenzione del verde, sgombero neve, pulizia delle cunette, ecc.). Il riferimento al codice ATECO, pertanto, è del tutto inappropriato.

Oltretutto, le interpretazioni di cui sopra sono in contraddizione con altri punti della circolare dai quali sembra invece di capire che i servizi forniti dall'agricoltore a un'altra azienda siano consentiti purché il materiale venga fornito dall'azienda beneficiaria. Ma se tali servizi devono essere intesi necessariamente come prestazioni continuative o periodiche non è chiaro come si possa ammettere la posa in opera di recinzioni, così come la maggior parte dei servizi esterni, che non possono certamente avere queste caratteristiche (e peraltro non sono riportate nel codice ATECO 01).

Sempre a pag. 2 della nota si fa confusione tra bando e prezzo. Il prezzo dell'agricoltura non indica assolutamente, tra gli investimenti in natura, impianti di irrigazione e recinzioni "di modesta entità". È invece il bando della sottomisura 4.1 che dispone che "non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario ad eccezione di interventi edili di modesta entità finanziaria che siano in stretta correlazione con altre opere di natura agricola".

Lo stesso errore compare nella pagina successiva quando si fa riferimento a "interventi edili di modesta entità (vedi quelli indicati nell'allegato al prezzo regionale)".

In ogni caso questa disposizione non riguarda i servizi forniti a terzi ma solo i lavori in natura, non si comprende quindi perché sia stata richiamata nella circolare.

Così come non è chiaro il richiamo ad alcune indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con le circolari 44/2002 e 44/2004 su aspetti di scarso o nullo rilievo per l'argomento di cui trattasi e dal momento in cui nella



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

stessa nota si precisa che è *"escluso che i compiti istruttori si estendano ad accertamenti di tipo tributario e fiscale"*.

A pag. 3 della circolare si richiamano le disposizioni del bando 4.1 relative alle 4 modalità di esecuzione dei lavori, che vengono presentate come riportate fedelmente dal bando (*vedi bando 4.1 pag. 16*), mentre invece sono state descritte in modo parziale e con l'aggiunta di considerazioni personali e riferimenti normativi che nel bando non sono presenti. Quando si richiamano norme o disposizioni è sempre buona regola distinguerle da eventuali commenti o integrazioni di chi le riporta altrimenti può essere fuorviante e può far travisare la volontà di legislatore.

In merito alle disposizioni finali indirizzate ai Servizi Territoriali, si osserva quanto segue.

- Al punto 3 si chiede la verifica *"che l'impresa agricola fornitrice sia beneficiaria di aiuti a valere sul PSR, attuale o precedente, e non siano ancora trascorsi 5 anni dal pagamento finale per misure ad investimento (Reg. 1303/2013 art. 71)"*. Sfugge completamente il collegamento con l'argomento della circolare, considerato che l'articolo richiamato riguarda la "Stabilità delle operazioni", vale a dire il vincolo di destinazione ed il periodo di non alienabilità degli investimenti, che evidentemente non ha alcuna rilevanza per la fornitura di servizi ad altre aziende.

- Quanto disposto al punto 5, cioè la *"segnalazione all'Agenzia delle Entrate per accertare il mantenimento della qualifica di impresa agricola e non dover revocare la concessione"* pare francamente eccessivo e non supportato da adeguate motivazioni.

Non si concorda, infine, sull'opportunità di inserire nei bandi *la previsione che le imprese agricole beneficiarie di aiuti Feasr non possono essere fornitrici di altre imprese finanziate*, considerato che tale disposizione escluderebbe per molte aziende la possibilità di fornire servizi assolutamente legittimi.

Per quanto sopra esposto si invita codesta Agenzia a modificare la circolare di cui trattasi e si coglie l'occasione per comunicare che qualunque successiva disposizione di codesta Agenzia riguardante l'attuazione delle misure PSR non condivisa con la scrivente Autorità di Gestione verrà considerata illegittima.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Autorità di Gestione
Agostino Curreli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE



Firmato digitalmente da
Agostino Curreli
15/03/2022 11:55:44